

## **SCHEMA “ACCORDO CON I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E COMUNALI – PERIODO 01/08/2022 – 31/07/2024”**

Accordo con il Comune di ..... per l'utilizzo, in condizioni di reciprocità, degli impianti sportivi di proprietà della Provincia e del Comune annessi agli Istituti scolastici ..... per il periodo 01.08.2022 - 31.07.2024.

### **Art. 1**

Il presente accordo stipulato fra Provincia di Reggio Emilia e Comune di ..... regola i rapporti reciproci fra i due Enti sottoscrittori in qualità di concedente e concessionario in relazione all'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà con lo scopo di destinarli allo svolgimento di attività e iniziative curricolari ed extracurricolari di scienze motorie e sportive.

La Provincia, in qualità di concedente, ed il Comune, in qualità di concessionario, osservano il presente accordo per l'utilizzo della palestra annessa all'Istituto scolastico ....., di proprietà provinciale, in orari extrascolastici per favorire nella realtà locale la pratica di attività motorie e sportive.

Resta inteso che la priorità nell'utilizzo di detto impianto è riservata all'Istituto scolastico.

Successivamente alla determinazione del calendario scolastico il concessionario potrà provvedere all'assegnazione definitiva dei turni di allenamento richiesti da Società o Gruppi sportivi.

Il Comune, in qualità di concedente, e la Provincia, in qualità di concessionario, osservano il presente accordo per l'utilizzo della palestra annessa all'Istituto scolastico ....., di proprietà comunale, in orari scolastici per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale.

### **Art. 2**

Il presente accordo ha validità a decorrere dal 1 agosto 2022 sino al 31 luglio 2024, salvo rinnovo espresso per una sola volta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Eventuali modifiche e variazioni al presente accordo, concordate fra gli Enti, saranno adottate con appositi atti assunti dagli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

Per particolari esigenze sarà possibile, all'inizio di ogni stagione sportiva, concordare ulteriori precisazioni e modalità di dettaglio nel rispetto del presente accordo.

Tali nuove modalità saranno formalizzate dai due Enti attraverso atti separati.

### **Art. 3**

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte degli Istituti scolastici di competenza provinciale per finalità curricolari sarà garantito, senza interferenze e limitazioni, compatibilmente con le iniziative di carattere turistico sportivo che si svolgeranno nel Comune e previa autorizzazione del Dirigente scolastico

interessato, per tutto il periodo di validità del presente accordo, sulla base del fabbisogno quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" di cui al successivo art. 11. Per un efficace utilizzo della struttura in orario extrascolastico spetterà al Comune stilare, entro il 31 agosto di ogni anno, il calendario provvisorio di uso della palestra ed entro il 31 ottobre, il calendario definitivo, sulla base delle disponibilità temporali non interferenti con gli orari di utilizzo scolastico e con validità fino al 31 luglio dell'anno successivo.

Copia del calendario dovrà essere inviato, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua predisposizione, al Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia e contenere, relativamente ad ogni stagione sportiva:

- l'elenco delle società fruitrici con indicazione dei turni e delle fasce orarie loro riservate;
- il nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico del rappresentante di Società o Gruppo Sportivo che sarà responsabile, nei confronti della Provincia e del Comune per quanto di rispettiva competenza:
  - a) del corretto uso dei locali e dei beni di proprietà da parte delle persone che accederanno alle aree interne ed alle strutture della scuola;
  - b) della sicurezza dei locali e dei beni di proprietà della Provincia nelle fasce di utilizzo assegnate.

Provincia e Comune si impegnano ad osservare e a far osservare a tutti i fruitori degli impianti il *"Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive"* allegato al presente accordo come parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 4**

Il concessionario e gli assegnatari dell'utilizzo della palestra in uso extrascolastico non possono accedere agli ambienti ed alle strutture scolastiche non oggetto della concessione a garanzia della segretezza di documenti di archivio o d'ufficio.

E' fatta comunque salva la possibilità di accesso alle utenze di servizio della palestra.

#### **Art. 5**

La Provincia si riserva il diritto di utilizzo dell'impianto oggetto di concessione in occasione di specifiche iniziative e senza incidere su eventuali utilizzi per manifestazioni già programmate.

In questo caso la Provincia è tenuta a comunicare all'Ente concessionario le giornate e/o gli orari di utilizzo con congruo anticipo.

#### **Art. 6**

Sono in capo al Comune la custodia, pulizia, apertura e chiusura della palestra e degli ingressi all'area scolastica entro cui si trova la palestra, durante gli orari d'uso extrascolastico, in modo diretto oppure ricorrendo a terzi, secondo le vigenti norme di Legge o affidando tali compiti a Società o Gruppi utilizzatori.

In quest'ultimo caso le eventuali convenzioni, o accordi scritti, dovranno essere trasmessi in copia al concedente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla loro sottoscrizione.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario ed i propri collaboratori o società e gruppi sportivi affidatari dei servizi di cui al presente articolo. La Provincia individua nel Comune il suo unico proprio interlocutore.

#### **Art. 7**

Gli impianti sportivi ed i relativi locali di servizio dovranno essere lasciati in perfette condizioni di pulizia a seguito dell'utilizzo extrascolastico. Al fine del continuo mantenimento delle condizioni di pulizia dei locali, il concessionario e l'Istituto scolastico dovranno accordarsi direttamente sulle modalità organizzative.

#### **Art. 8**

Il personale di custodia impiegato dal concessionario durante l'uso delle strutture, è responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nella presente convenzione anche per quanto attiene al successivo art. 13.

Solo il personale di custodia dovrà essere dotato delle chiavi di accesso all'impianto. In presenza di danni rilevati prima, durante o dopo l'utilizzo dei locali, in orari extrascolastici, solo il personale di custodia dovrà stilare apposito verbale dell'accaduto e trasmetterlo tempestivamente ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

#### **Art. 9**

Per i danni arrecati agli impianti da parte degli assegnatari designati dal concessionario, questi risponderà direttamente alla Provincia e dovrà pagare gli oneri per gli interventi di ripristino che saranno eseguiti d'intesa con il Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia. In tali casi, il Comune può valutare di revocare l'affidamento della gestione alle Società o Gruppi Sportivi, prevedendolo in apposita clausola negli atti di concessione d'uso.

Allo stesso modo, la Provincia dovrà farsi carico dei danni arrecati dagli Istituti Scolastici agli impianti sportivi di proprietà comunale.

#### **Art. 10**

Annualmente, entro il mese di giugno, il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia provvederà a comunicare al Comune concessionario i costi annuali delle utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo in orario extra-scolastico degli impianti sportivi concessionati, calcolate sulla base del calendario di utilizzo di cui all'art. 3.

Il versamento degli oneri economici, da parte del concessionario alla Provincia, validati dallo stesso sulla base dei propri registri di presenza, dovrà avvenire entro due mesi dal ricevimento del consuntivo dei costi annuali delle utenze.

#### **Art. 11**

L'utilizzo da parte di Istituti scolastici di competenza provinciale di impianti sportivi di proprietà comunale dovrà essere concordato prima dell'inizio di ogni anno scolastico dagli Istituti interessati con il Servizio Programmazione

Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia sulla base del fabbisogno quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" e autorizzato dal Comune e non potrà, di norma, superare il monte ore che in quella sede verrà stabilito. Inoltre, il Comune interessato, entro il mese di giugno, dovrà fornire il quadro dei costi annuali sostenuti per le utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo concordato ad inizio di ogni anno scolastico. Il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia provvederà, entro due mesi dal ricevimento del consuntivo degli oneri di gestione, al versamento al Comune degli oneri stessi.

Il conteggio dei costi annuali delle utenze imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo, dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare.

Tutte le richieste di utilizzo di impianti sportivi comunali individuati come sopra per l'utilizzo scolastico e che non rientrino nel monte ore concordato ad inizio anno scolastico, dovranno essere concordate dagli istituti interessati con il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia e autorizzate dal Comune e i relativi costi saranno calcolati con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Al di fuori del monte ore concordato prima di inizio anno scolastico, possono essere previsti anche utilizzi occasionali di impianti sportivi di proprietà comunale diversi dalle palestre (ad es. campi da calcio, pista di atletica leggera, piscina, campi da tennis ecc). L'uso sarà di volta in volta concordato con il competente ufficio comunale con richiesta scritta corredata di autorizzazione della Provincia. Il corrispettivo dell'utilizzo dovrà essere erogato dalla Provincia al Comune sulla base delle tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi comunali che saranno comunicate alla Provincia stessa entro il 31 agosto di ogni anno.

Le entrate derivanti dall'applicazione di tariffe orarie per l'utilizzo extrascolastico saranno introitate dal concessionario sulla base del tariffario determinato annualmente dal Comune.

#### **Art. 12**

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di proprietà provinciale, finalizzati a mantenere in efficienza gli stessi per l'attività scolastica, sono a carico della Provincia e verranno effettuati dal Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia.

Il Comune, in qualità di concessionario, potrà, inoltre, eseguire opere o interventi sia rivolti al buon stato di conservazione degli impianti, sia conseguenti a sopraggiunte esigenze, previa autorizzazione scritta del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia, definizione degli oneri sostenuti e loro imputazione. I lavori dovranno svolgersi sotto la direzione e sorveglianza dello stesso servizio provinciale. Le spese sostenute per i lavori di manutenzione autorizzati ed effettuate dal Comune, verranno riconosciute dalla Provincia in sede di rendicontazione annua.

#### **Art. 13**

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi riconducibile all'utilizzo extrascolastico della palestra.

Il Comune, in qualità di concessionario, dovrà provvedere alla copertura assicurativa relativa allo svolgimento di attività sportive che prevedano l'utilizzo delle strutture e degli impianti all'interno delle aree di proprietà provinciale, in giorni ed orari extrascolastici.

Il concessionario è sollevato da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi per l'utilizzo scolastico degli impianti di sua proprietà.

#### **Art. 14**

La Provincia, in qualità di concedente, attraverso i propri uffici competenti, si riserva nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, di effettuare controlli utili alla verifica dell'applicazione del presente accordo e delle condizioni delle strutture.

#### **Art. 15**

Valgono le previsioni comportamentali esplicitate nel dettaglio dall'allegato *“Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive”*.

Sarà inoltre interdetto l'accesso di mezzi privati all'interno dell'area scolastica, qualora recintata e dotata di appositi parcheggi esterni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso; in tal caso il transito nell'area di pertinenza scolastica è consentito solo ai pedoni.

#### **Art. 16**

Il numero di persone a cui è consentito l'accesso negli spazi riservati non potrà superare il limite massimo fissato dal certificato di agibilità, fatta salva la possibilità di deroga per eventi occasionali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Comune e le Società sportive, per le fasce di loro utilizzo, dovranno attuare quanto disposto all'Art. 19, D.M. 18.3.1996: “Gestione della sicurezza” e quanto previsto nella stessa materia dalle vigenti disposizioni normative.

#### **Art. 17**

La predisposizione di strutture ed impianti permanenti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi e strisce luminose, ecc.) è subordinata all'autorizzazione della Provincia.

Il Comune, in qualità di concessionario, o chi per esso, è tenuto a provvedere, in proprio, a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

#### **Art. 18**

Il Comune, in qualità concessionario, dovrà affiggere all'interno dei locali avvisi scritti in ordine alle norme comportamentali innanzi richiamate.

#### **Art. 19**

La mancata osservanza di una o più condizioni previste dal presente accordo e dall'allegato “Regolamento” potrà essere causa di revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dal presente accordo prima della scadenza del termine comunicando la decisione con preavviso di tre mesi e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta elettronica certificata.

**Art. 20**

Per eventuali iniziative di carattere extrasportivo, da effettuarsi all'interno della palestra annessa agli Istituti scolastici di competenza provinciale oggetto della presente convenzione, il Comune, in qualità di concessionario, dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione alla Provincia la quale si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio.

p. il Comune di .....

p. la Provincia di Reggio Emilia  
La Dirigente *ad interim* del Servizio  
Programmazione Scolastica  
e Diritto allo Studio

**“*REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI E COMUNALI  
PRESENTI NEI COMUNI DISTRETTUALI*  
NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGATORIE IN CAPO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E  
ALLE SOCIETA' SPORTIVE”**

- c) Per accedere ai locali dell'impianto sportivo è obbligatoria la presenza di un Responsabile, individuato nel docente di scienze motorie di riferimento in caso di utilizzo scolastico e nell'allenatore o nel dirigente della società sportiva in caso di utilizzo extrascolastico, il quale dovrà garantire adeguata sorveglianza unitamente al rispetto delle modalità di utilizzo e delle norme comportamentali sotto elencate.
- d) All'interno dell'impianto non possono essere installate strutture fisse, né attrezzature che comportino una riduzione dello spazio di gioco disponibile; non possono inoltre essere spostate o smontate le attrezzature presenti senza preventiva autorizzazione.
- e) L'accesso all'impianto deve avvenire con materiale idoneo come, a titolo di esempio, scarpe con suola in gomma, bianche e pulite. Non è ammesso l'accesso alla palestra direttamente dagli spazi sportivi esterni (es. campi da calcio), se non previo cambio di calzature.
- f) L'uso di attrezzature temporanee da parte dei soggetti fruitori è limitato ad oggetti non deperibili e non trasportabili. In caso di impianto sportivo dotato di magazzino e/o area deposito, tali attrezzature potranno essere conservate in una zona definita in accordo con il gestore, il quale comunicherà ai fruitori i modi d'uso degli stessi, secondo le disposizioni di legge in vigore, predisponendo gli spazi e concordando le forme di utilizzo.
- g) In tutti i locali dell'impianto sportivo è vietato fumare.
- h) È vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nella zona del campo di gioco.
- i) È obbligatorio rispettare in ogni occasione, all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste in base alla normativa vigente.
- j) I fruitori dell'impianto hanno l'obbligo di tenere un comportamento civile e corretto, di utilizzare un linguaggio appropriato all'utenza, di non fare schiamazzi o rumori nelle ore notturne e, in generale, di osservare tutte le regole della buona convivenza.
- k) La palestra e i relativi servizi dovranno essere riconsegnati al termine dell'utilizzo perfettamente puliti e con gli arredi e le attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna.
- l) Tutte le responsabilità civili e penali connesse con il rispetto di tutte le disposizioni dettate in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, agibilità ex art. 80 TULPS, uso degli impianti e di ogni altro ambito normativo ed amministrativo implicato sono a carico dei soggetti utilizzatori che si dovranno fare carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.